



ACI Informatica
Innovativi per tradizione



RDO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI FORNITURA PARTE GENERALE

Versione 1.7

Sommario

1	DEFINIZIONI E NORME GENERALI	5
1.1	DEFINIZIONI	5
1.1.1	ACI Informatica	5
1.1.2	Rappresentanza di ACI Informatica	5
1.1.3	Appaltatore	5
1.1.4	Responsabile del Contratto	5
1.1.5	Documenti contrattuali	5
1.1.6	DUVRI	7
1.2	DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
1.3	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	7
1.4	ASSICURAZIONI	8
1.5	PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA	9
1.6	USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI, SOFTWARE E COPYRIGHT	9
1.6.1	Uso di licenze	9
1.6.2	Proprietà industriale e commerciale	10
1.6.3	Proprietà, copyright	10
1.6.4	Brevetti	11
1.7	DOVERE DI RISERVATEZZA	12
1.8	VARIAZIONI. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	12
1.8.1	Variazioni richieste da ACI Informatica	12
1.8.2	Variazioni richieste dal Fornitore	13
1.8.3	Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto	14
1.9	SUBAPPALTO	15
1.9.1	SUBAPPALTO	15
1.9.2	RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER IL SUBAPPALTO	17
1.9.3	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	18
1.10	CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO. PATTO DI INTEGRITÀ	19
1.11	VARIAZIONI DELLA COMPAGINE SOCIETARIA E/O DEGLI ORGANI SOCIETARI DELL'APPALTATORE	20
1.12	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
1.12.1	NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
1.12.2	NOMINA A SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
2	ESECUZIONE DELLA FORNITURA	21
2.1	OBBLIGHI DEL FORNITORE NELL'ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA	21
2.2	OBBLIGHI DI ACI INFORMATICA	22
2.3	PROGRAMMA CRONOLOGICO E TERMINI CONTRATTUALI DELLA FORNITURA	22
2.4	SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI	24
2.5	PIANO E PROGRAMMA GENERALE DI FORNITURA ICT	24



2.6	PROGETTAZIONE AFFIDATA AL FORNITORE	25
2.7	IMBALLO E TRASPORTO DELLE FORNITURE	25
2.8	RICEVIMENTO DELLE FORNITURE	26
2.8.1	Consegna	26
2.8.2	Verifica di conformità e accettazione della Fornitura	27
2.8.3	Non conformità – difetti	27
2.8.4	Prove e verifiche di conformità	28
2.8.5	Assistenza post vendita delle Forniture	28
2.9	PRESA IN CONSEGNA	29
2.10	SORVEGLIANZA	29
2.11	COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA DI ACI INFORMATICA	29
2.12	RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE	30
2.13	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	30
2.14	SICUREZZA	31
2.14.1	Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	31
2.15	PERSONALE ADDETTO ALLA FORNITURA	34
2.15.1	Generalità	34
2.15.2	Trattamento economico del personale	35
2.15.3	Tutela del personale e relative provvidenze	36
2.15.4	Prova degli adempimenti	36
2.15.5	Personale dei Subappaltatori	37
2.15.6	Orario di lavoro	37
2.16	COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITÀ DI ACI INFORMATICA	37
2.17	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	38
3	PREZZI CONTRATTUALI	39
3.1	Condizioni ambientali	39
3.2	Remuneratività dei prezzi contrattuali	39
3.3	Revisione prezzi	40
3.4	Nuovi prezzi	40
4	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI	41
4.1	Responsabilità e danni	41
4.2	Penali	42
4.3	Modalità di fatturazione e pagamento. Interessi sui pagamenti	43
4.4	Tracciabilità dei flussi finanziari	46
4.5	Cauzione	47
4.6	Garanzia	48
4.7	Cessione dei crediti	49
4.8	Contestazioni	50
4.9	Imposte e tasse	50
5	SCIoglimento DEL CONTRATTO	51



5.1	Risoluzione del Contratto	51
5.2	Procedimento di risoluzione del Contratto	51
5.3	Recesso dal Contratto	52
5.3.1	Recesso ordinario	52
5.3.2	Recesso per fallimento del Fornitore	53
5.3.3	Recesso per altre procedure concorsuali del Fornitore	53
5.3.4	Obbligo di recesso	54
6	LEGGE APPLICABILE	54

1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1 ACI Informatica

ACI Informatica S.p.A. (nel seguito denominata "*ACI Informatica*" o "*Stazione Appaltante*").

1.1.2 Rappresentanza di ACI Informatica

Per "Rappresentanza di ACI Informatica S.p.A." si intendono il Responsabile Unico del Progetto di ACI Informatica (nel seguito denominato anche "*RUP*" o "*Responsabile Unico del Progetto*") ed il Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto di ACI Informatica (di seguito anche "*RE*" o "*Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto*"), cui competono le funzioni di cui all'art. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per "Appaltatore" si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire la Fornitura.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell'Appaltatore, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa della Fornitura.

1.1.5 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione della Fornitura appaltata, comprendente, di norma, i seguenti documenti:



- a) Contratto / Accordo Quadro di appalto di Fornitura: il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo.
- b) Offerta economica allegata al contratto, con elenco dei prezzi, i.e. il documento che contiene i prezzi unitari delle componenti oggetto della Fornitura, le descrizioni, i codici di posizione.
- c) Offerta tecnica allegata al contratto, con eventuale Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle attività, nonché le varie scadenze a cui è soggetto l'Appaltatore nel corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto.
- d) Capitolato Generale di Appalto di Fornitura: il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di Fornitura o l'Accordo Quadro.
- e) Specifiche Tecniche e Capitolati Tecnici, Capitolati Tecnici per singolo Accordo Attuativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione e collaudo dei prodotti forniti.
- f) Polizza fideiussoria: il documento che garantisce ACI Informatica, in qualità di Stazione Appaltante, circa la buona esecuzione della Fornitura appaltata.
- g) Polizza assicurativa: il documento che garantisce ACI Informatica, in qualità di Stazione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da corrispondere nei confronti dei terzi e/o di ACI Informatica stessa, derivanti dalla Fornitura.
- h) Eventuale Dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare nei limiti di cui all'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i) *Eventuale, per determinati tipi di fornitura in situ, il Piano Operativo di Sicurezza*
- j) *Eventuale, in caso di avvalimento, il contratto di avvalimento stipulato tra l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023*
- k) *Eventuale, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Titolare, Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali;*
- l) *Eventuale, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Responsabile, Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali;*



1.1.6 DUVRI

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

1.2 Difformità tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità o incompatibilità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.1.5, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di Fornitura, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di Fornitura.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di ACI Informatica coloro della cui opera si avvarrà l'Appaltatore ai fini dell'espletamento della Fornitura ad esso affidata, intendendosi ACI Informatica del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Appaltatore, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.



Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, l'Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima ACI Informatica alla risoluzione del Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.4 Assicurazioni

Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una polizza assicurativa di importo non inferiore al corrispettivo complessivo del Contratto stesso, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle proprie attività.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi ACI Informatica, l'Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a produrre l'originale dell'appendice di dichiarazione della polizza assicurativa dove sia riportata esplicita attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicurazione/Istituto di credito nei confronti di ACI Informatica e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell'esecuzione delle attività.

Resta inteso che la mancata costituzione delle suddette garanzie prima del termine fissato per la stipula del Contratto comporterà, in ogni caso, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, con conseguente scorrimento della graduatoria.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell'Appaltatore.



Durante l'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validità del contratto di assicurazione, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di ACI Informatica la prova del rinnovo dello stesso, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresentanza di ACI Informatica, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti la polizza assicurativa, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, mediante l'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza assicurativa stessa.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne ACI Informatica da ogni responsabilità per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti da ACI Informatica a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

1.6 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti, software e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualora la Fornitura venga realizzata sulla base di una licenza, l'Appaltatore si impegna all'utilizzo della licenza stessa con modalità tali da consentire la realizzazione della Fornitura in forma equivalente a quella eventualmente costruita dalla Licenziante.

L'Appaltatore si impegna a comunicare per iscritto le eventuali modalità di utilizzo della licenza.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto, sostenendo le relative spese.



L'Appaltatore garantisce in ogni tempo ACI Informatica, in nome proprio e dei propri Subappaltatori, e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento della Fornitura nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti di ACI Informatica, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere indennizzata dall'Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

1.6.2 Proprietà industriale e commerciale

Gli eventuali elaborati forniti dall'Appaltatore e non coperti da alcun titolo di privativa intellettuale si intendono trasferiti in proprietà a ACI Informatica, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nel precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.6.3 Proprietà, copyright

Con l'accettazione del Contratto / Accordo quadro, l'Appaltatore riconosce ed accetta che i prodotti software realizzati per ACI Informatica in esecuzione del Contratto/ Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà di ACI Informatica, senza bisogno di ulteriori formalità, e che quest'ultima ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dell'Appaltatore ad esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprietà di ACI Informatica sui prodotti software si intende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali, ai codici sorgente e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati e consegnati dall'Appaltatore a ACI Informatica nell'ambito dell'esecuzione della Fornitura.



L'Appaltatore potrà utilizzare a titolo gratuito i prodotti software trasferiti ad ACI Informatica ai soli fini dell'esecuzione del Contratto, salvo che le Parti non si accordino diversamente.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei summenzionati prodotti software nell'ambito dell'esecuzione della Fornitura, l'Appaltatore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso scritto di ACI Informatica. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di ACI Informatica, alla quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d'accordo con ACI Informatica stessa.

In ogni caso l'Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di Terzi dei diritti di ACI Informatica sui prodotti software, si impegna a darne tempestiva comunicazione a ACI Informatica stessa e a collaborare con quest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione della Fornitura, l'Appaltatore utilizzi prodotti software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, l'Appaltatore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall'Appaltatore con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per ACI Informatica e si impegna a fornire adeguata informativa a quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere ACI Informatica manlevata e indenne rispetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai prodotti software oggetto del Contratto/Accordo quadro. A tal fine ACI Informatica comunicherà per iscritto all'Appaltatore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.6.4 Brevetti



Qualora, nel corso dell'esecuzione della Fornitura, l'Appaltatore sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, ACI Informatica potrà richiedere all'Appaltatore, in alternativa:

- i. che l'Appaltatore stesso prontamente richieda, a propria cura e spesa, il rilascio di un brevetto e trasferisca ad ACI Informatica, a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzo dello stesso;
- ii. che l'Appaltatore ceda a ACI Informatica, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e informazione necessaria affinché ACI Informatica possa ottenere il relativo brevetto;
- iii. che l'Appaltatore ottenga, in nome e per conto di ACI Informatica e a spese della stessa, il relativo brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e i disegni e gli elaborati in genere riguardanti l'oggetto dell'appalto e ad astenersi, salvo esplicito benestare di ACI Informatica, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di ACI Informatica, salvo esplicito benestare di ACI Informatica stessa.

La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo legittima ACI Informatica alla risoluzione del Contratto di appalto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.8 Variazioni. Divieto di cessione del Contratto

1.8.1 Variazioni richieste da ACI Informatica

Il Contratto d'appalto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire tutte le aggiunte e/o variazioni, anche in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste da ACI Informatica in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far



valere il diritto alla risoluzione senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche della Fornitura eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, ACI Informatica procede alla redazione di un atto aggiuntivo al Contratto, che il RUP, tramite la Direzione Acquisti e Appalti, provvederà a comunicare all'Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del Contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ACI Informatica comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ACI Informatica, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario.

Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica della Fornitura entro il limite del - 20% comunicate all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

Resta inteso che in caso di contratto a consumo, se nel contratto è prevista una % dell'importo contrattuale minima garantita di acquisto delle forniture l'eventuale conclusione del contratto al raggiungimento di tale % minima non potrà in ogni caso giustificare alcuna richiesta di indennizzo da parte del Fornitore.

In ogni caso, la Rappresentanza di ACI Informatica può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dal Fornitore

Il Fornitore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di ACI Informatica, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, al Contratto / Accordo quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati da ACI Informatica in relazione alla Fornitura. Le variazioni non previamente autorizzate da ACI Informatica non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni



tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore.

Eventuali variazioni alla Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere autorizzate da ACI Informatica e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 1.8.1.

Qualora l'Appaltatore, previa autorizzazione scritta di ACI Informatica, apportasse modifiche ovvero adottasse soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovvero processi realizzativi alternativi, dovrà produrre una nuova documentazione da sottoporre all'approvazione di ACI Informatica, la quale potrà stabilire nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformità a quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, al contraente originario può subentrare un nuovo contraente senza la necessità di una nuova procedura di affidamento al ricorrere delle seguenti circostanze:

- 1) se le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Tutti i casi di cui al precedente punto 2, le modifiche soggettive dell'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ACI Informatica da parte dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ACI Informatica, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, ACI Informatica, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, no-



tificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del Contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso ACI Informatica procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.9 Subappalto

1.9.1 Subappalto

Il subappalto non è consentito per quelle prestazioni che ACI Informatica, nella documentazione di gara, motivandone le ragioni, abbia previsto a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso ACI Informatica, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 119 comma 5 e 16 del D.Lgs. 36/2023, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto.

Ai sensi e per gli effetti del comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è vietato il subappalto a cascata in ragione delle specifiche motivazioni qualora indicate dalla stazione appaltante riportate nella documentazione di gara.

Al momento del deposito del contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro,



piccola o media impresa di cui all'Allegato I.1 art. 1, comma 1, lettera 0) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il deposito del contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto di subappalto.

Per l'autorizzazione del subappalto, è necessario che l'affidatario del subappalto ; (i) in sede di offerta siano indicati i servizi/forniture o le parti di servizi/forniture che si intendono affidare in subappalto; (ii) il subappaltatore dimostri l'assenza a suo carico delle cause di esclusione di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs 36/2023 ex art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 100 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

ACI Informatica provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di ACI Informatica, copia conforme all'originale del contratto di subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l'affidamento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti restano vietati, a prescindere dall'importo delle forniture, qualora per l'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

ACI Informatica si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta dell'autorizzazione al subappalto, termine dimezzato in caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di ACI Informatica, al fine di consentire l'accesso al subappaltatore ai siti ACI Informatica, per



lo svolgimento della Fornitura. ACI Informatica si riserva la facoltà di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

ACI Informatica tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso in cui il Fornitore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, ACI Informatica può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore.

1.9.2 Responsabilità del Fornitore per il subappalto

L'autorizzazione espressa o tacita al subappalto da parte di ACI Informatica non apporta nessuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore il quale diventa responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di ACI Informatica in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. secondo quanto previsto nel comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023. E', altresì, responsabile in solido in merito all'osservanza delle norme anzidette, con particolare riferimento agli obblighi retributivi e contributivi dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nel rispetto di quanto previsto nel comma 12 del citato articolo.

ACI Informatica acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, ACI Informatica procederà ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un



trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito in contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. ACI Informatica, tramite il Responsabile della fase di Esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, ACI Informatica accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subappalto, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo dell'esecuzione dell'attività del Subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per ACI Informatica e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni da ACI Informatica subiti e non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere da ACI Informatica indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'affidamento delle attività da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 119 del citato D.Lgs. n. 36/2023.

1.9.3 Pagamento dei subappaltatori

ACI Informatica provvede al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto direttamente nei confronti dell'Appaltatore che, a tal fine, è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. ACI Informatica procederà a corrispondere di-



rettamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite qualora:

- a) in sede di autorizzazione al subappalto, sia accertato che il subappaltatore è una micro impresa o piccola impresa secondo la definizione di cui all'Allegato I.1 art. 1, comma 1, lettera 0) del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del Contratto lo consenta.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico-economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non potrà avvenire prima della maturazione del diritto dell'Appaltatore al pagamento della fattura ai sensi dell'art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l'Appaltatore dovrà indicare a ACI Informatica i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo del personale preposto alla gestione dello stesso.

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia alla disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023

1.10 Codice Etico e Modello organizzativo. Patto di Integrità

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Appaltatore stesso, in relazione all'esecuzione del Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it, nella sezione Trasparenza, e sul Portale Acquisti. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto, e legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso ai sensi e per gli effetti



dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Appaltatore stesso, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel "Patto di Integrità" pubblicato sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it, nella sezione trasparenza, e sul Portale Acquisti, la cui inosservanza legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a ACI Informatica eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto / Accordo quadro, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto / Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto / Accordo quadro.

1.12 Trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalità di cui al Contratto / Accordo Quadro dovranno essere gestite in coerenza con la normativa vigente in materia di trattamento e di protezione dei dati personali.

Ai fini dell'espletamento delle attività e delle forniture oggetto del Contratto / Accordo Quadro, ACI Informatica potrebbe acquisire e trattare i dati personali riferiti ai dipendenti e ai collaboratori dell'Appaltatore.

A tal proposito, l'Appaltatore assicura di aver reso adeguata informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, agli interessati, manlevando espressamente ACI Informatica da ogni responsabilità derivante dall'illegittima comunicazione dei dati personali riferiti agli stessi.

1.12.1 Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali



L'Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo Quadro, debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Titolare, su incarico della stessa ACI Informatica (Titolare del trattamento) opererà in qualità di Responsabile in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità di ACI Informatica.

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell'Appaltatore da parte di ACI Informatica a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

1.12.2 Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali

L'Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo Quadro, debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Responsabile, su incarico della stessa ACI Informatica (Responsabile del trattamento) opererà in qualità di Sub-Responsabile in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità dell'Automobile Club d'Italia (Titolare del trattamento) effettuato per conto dello stesso Automobile Club d'Italia.

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell'Appaltatore da parte di ACI Informatica a Sub-Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

2 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Obblighi del Fornitore nell'espletamento della Fornitura

La Fornitura deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità nazionali, vigenti all'atto della consegna della Fornitura stessa ad ACI Informatica.

Il Fornitore deve provvedere all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessari per l'espletamento della Fornitura eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

La Fornitura sarà consegnata dal Fornitore ad ACI Informatica pronta per il normale funzionamento commerciale.



Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di ACI Informatica; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi necessarie realizzazione della Fornitura (progettazione, realizzazione e collaudo) saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi, salva la possibilità di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie e le eventuali licenze di prodotti software necessarie all'espletamento della Fornitura.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.2 Obblighi di ACI Informatica

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, ACI Informatica provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno l'esecuzione del Contratto. La direzione di tale esecuzione è affidata al RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al successivo art. 2.11, del Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali della Fornitura

Il programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni partita, le date di consegna della Fornitura.

Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, l'Appaltatore



ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto e, in particolare, di quelle relative alle condizioni ambientali e alla eventuale necessità di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori.

In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini indicati nel programma cronologico relativi a ciascuna partita, trova applicazione quanto previsto nel successivo art. 4.2. Ove per effetto delle variazioni di cui all'art. 1.8, si determinino variazioni nell'entità di alcune partite, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario, congruamente differiti.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Programma cronologico di esecuzione facente parte del Piano e Programma Generale di Fornitura (PPGF).

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati tutti o parte dei seguenti termini contrattuali il cui significato è di seguito precisato.

- Inizio Programma Cronologico (IPC): *coincidente con la data di stipula del Contratto.*
- Termine di Consegna Piano e Programma Generale di Fornitura (CPG): *data entro la quale l'Appaltatore deve consegnare a ACI Informatica il Piano e Programma Generale della Fornitura.*
- Termine di Completamento delle Specifiche Dettagliate di Progetto della Fornitura (UIS): *data entro la quale l'Appaltatore deve consegnare a ACI Informatica le Specifiche Dettagliate di Progetto della Fornitura, complete di tutti gli elaborati stabiliti nelle Prescrizioni Tecniche.*
- Termine di Ultimazione (TU): *data in cui la Fornitura installata si intende pronta per il funzionamento commerciale e definitivamente presa in consegna da ACI Informatica ai sensi dell'articolo 2.9. Entro tale data dovranno pertanto:*
 - essere messe a punto e completate con esito positivo le prove di disponibilità previste;
 - essere consegnata tutta la documentazione richiesta dalle Specifiche Tecniche.
 - essere stata svolta la procedura di accettazione della Fornitura.

Tutti i suddetti termini contrattuali dovranno essere accertati da apposito verbale debitamente sottoscritto dalle Parti, nel quale dovranno essere specificati eventuali giorni di ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.2.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Programma cronologico di esecuzione facente parte del Piano e Programma Generale di Fornitura (PPGF).

2.4 Spostamento dei termini contrattuali

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione della Fornitura, determinati da una o più delle cause di seguito elencate, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

- a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, etc.; non sono assimilabili a questa fattispecie i ritardi imputabili ai subcontraenti;
- b) opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto / Accordo quadro, sono strumentali all'esecuzione della Fornitura e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel Programma Cronologico;
- c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

Il Fornitore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di ACI Informatica, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, il Responsabile del Progetto, sentito il Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto definirà – entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore la ripianificazione e l'emissione del Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dalla Rappresentanza di ACI Informatica e, se ritenuto congruo, approvato.

Non sono consentiti anticipi di consegna rispetto ai termini contrattuali, se non espressamente concordati con ACI Informatica o da quest'ultima richiesti per iscritto. In particolare, la consegna anticipata della Fornitura potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta della Rappresentanza di ACI Informatica.

2.5 Piano e Programma Generale di Fornitura ICT

L'Appaltatore deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Fornitura", compresi gli eventuali allegati, da inoltrare a ACI Informatica.



Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l'indicazione del corrispondente Programma Cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito.

L'Appaltatore si impegna a tenere costantemente aggiornato il Piano e Programma Generale di Fornitura e ad informare ACI Informatica in occasione di ogni aggiornamento intervenuto.

2.6 Progettazione affidata al Fornitore

L'Appaltatore deve eseguire, sulla base della documentazione tecnica fornita da ACI Informatica, la progettazione della Fornitura, nonché delle eventuali opzioni e varianti richieste da ACI Informatica in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel relativo Contratto.

La progettazione affidata all'Appaltatore deve essere eseguita nel rispetto:

- delle prescrizioni di ACI Informatica;
- delle norme di legge applicabili al momento del perfezionamento del Contratto;
- delle forme e dimensioni stabilite da ACI Informatica come vincolanti.

In ogni caso la progettazione deve essere eseguita a regola d'arte, con la perizia, la prudenza e la diligenza professionale normalmente richieste in relazione alla natura dell'attività prestata. L'Appaltatore, pertanto, si impegna espressamente ad acquisire le necessarie conoscenze e competenze prima di procedere all'esecuzione del progetto, in modo tale da garantire che la Fornitura abbia tutti i requisiti di sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui è destinata.

2.7 Imballo e trasporto delle Forniture

Il Fornitore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo scarico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione e la custodia della stessa.

Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sarà resa disponibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con l'elenco di quanto contenuto nell'imballaggio stesso.



Le modalità di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dall'Appaltatore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche ecc.). L'eventuale sub-fornitore commissionato dall'Appaltatore per il trasporto deve essere adeguatamente informato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche ecc.).

Il DUVRI, laddove allegato al Contratto di appalto, dovrà essere consegnato materialmente dall'Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le informazioni ivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente rispettate nella fase di consegna e scarico della Fornitura. ACI Informatica si riserva la facoltà di non accettare la Fornitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato dei contenuti del DUVRI.

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme di legge e/o regolamentari vigenti e, in particolare, il Codice della Strada, i Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.8 Ricevimento delle Forniture

2.8.1 Consegna

L'Appaltatore è obbligato a consegnare l'intera Fornitura, unitamente agli eventuali accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di ACI Informatica.

Se non diversamente disposto nel Contratto, la Fornitura s'intende resa franco destino, con le attività di scarico a cura e spesa dell'Appaltatore, che ne risponde in modo pieno ed esclusivo.

Le consegne dovranno essere effettuate durante il normale orario di lavoro osservato dal personale di ACI Informatica, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea, l'Appaltatore avrà l'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresentanza di ACI Informatica, le generalità ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale dovrà contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di propria competenza.



2.8.2 Verifica di conformità e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con esito positivo la verifica di conformità compiuta da ACI Informatica sulla quantità e qualità della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di ACI Informatica e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie del fornitore.

L'accettazione della Fornitura sarà effettuata sulla base dei seguenti controlli.

- esito favorevole del collaudo, svolto secondo quanto concordato nel Piano Generale di Fornitura;
- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/accompagnamento, per ciò che riguarda quantità, codici, documentazione allegata (manuali, certificazioni ecc.);
- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche dopo l'apertura degli imballaggi.

ACI Informatica si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.

2.8.3 Non conformità – difetti

In caso di non conformità della Fornitura alle prescrizioni di ACI Informatica o di danneggiamento della stessa immediatamente rilevabili, ACI Informatica potrà rifiutare i prodotti non conformi o danneggiati, e il Contratto s'intenderà in tutto o in parte ineseguito, con l'obbligo dell'Appaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei prodotti rifiutati. L'Appaltatore dovrà effettuare la sostituzione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di sostituzione sarà effettuata da ACI Informatica, con comunicazione scritta, contenente la descrizione dei difetti, delle difformità e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495, c.c., eventuali vizi e/o mancanza di qualità non apparenti, rilevati durante il normale uso, potranno essere denunziati all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta. ACI Informatica, a propria discrezione, potrà richiedere all'Appaltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione o sostituzione restano a totale carico dell'Appaltatore.



ACI Informatica potrà effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterrà necessarie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a quelli richiesti nel Contratto, ovvero che i relativi valori siano compresi nell'intervallo di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualità inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a quelle pattuite, ACI Informatica, a propria esclusiva discrezione, potrà accettare la Fornitura, richiedendo, ai sensi dell'articolo 1492 del c.c., un'equa riduzione di prezzo, commisurata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel Contratto, ovvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 del c.c.

2.8.4 Prove e verifiche di conformità

L'Appaltatore, dopo aver completato l'installazione provvederà, sotto la propria esclusiva responsabilità, all'approntamento ed esecuzione della verifica di conformità.

2.8.5 Assistenza post vendita delle Forniture

Successivamente alla scadenza del Periodo di Garanzia, l'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione, nei termini e alle condizioni definite nel Contratto, la sua organizzazione tecnico-commerciale di assistenza post-vendita, garantendo a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'intervento su segnalazione, a seguito di disservizio per un periodo di 2 (due) anni dalla scadenza del Periodo di Garanzia, salvo diversa indicazione prevista nel Contratto, nonché la riparazione della Fornitura presso i siti ACI Informatica e/o presso le proprie officine;
- la consulenza nell'ambito dell'attività di diagnosi dei guasti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare a ACI Informatica, con congruo anticipo, ogni eventuale interruzione nella produzione della Fornitura. In particolare, è richiesto un preavviso di un anno se il prodotto può essere sostituito con altro compatibile, di due anni nel caso in cui non sia possibile tale sostituzione.

2.9 Presa in consegna

La Fornitura è definitivamente presa in consegna da ACI Informatica, previa verifica di conformità ai sensi del precedente art. 2.8.2, al Termine di Ultimazione (TU).

Pertanto dal suddetto termine avviene il passaggio di proprietà con inizio della decorrenza del periodo di garanzia, come definito nel successivo articolo 4.6 nonché il trasferimento a carico di ACI Informatica del rischio per il perimento o danneggiamento della Fornitura.

2.10 Sorveglianza

ACI Informatica ha diritto di controllare e verificare, tramite personale della Rappresentanza di ACI Informatica, la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da ACI Informatica stessa nel corso della Fornitura, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. A tal fine, il personale di ACI Informatica all'uopo autorizzato può accedere in ogni momento, durante il normale orario di lavoro, nei luoghi ove si svolgono le suddette attività.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di ACI Informatica, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità della Fornitura alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ivi inclusa l'utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali.

2.11 Compiti della Rappresentanza di ACI Informatica

La Rappresentanza di ACI Informatica per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è esercitata dal Responsabile Unico del Progetto e dal Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto.

Il Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto ha il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti della struttura di supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Ap-



paltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da ACI Informatica nel corso dell'esecuzione della Fornitura.

Allo stesso Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto ed al Responsabile Unico del Progetto dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti la Fornitura.

2.12 Rappresentanza del Fornitore

Al "Responsabile del Contratto" competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa della Fornitura.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore non può preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non previo gradimento di ACI Informatica e deve provvedere immediatamente e senza oneri per ACI Informatica alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove ACI Informatica gli comunichi il venir meno del gradimento. In caso di sua sostituzione, il nuovo Responsabile del Contratto potrà operare solo previo consenso espresso di ACI Informatica. Si conviene, altresì, che il rappresentante dell'Appaltatore, o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto della Fornitura in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza.

2.13 Svolgimento delle attività

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali, gli impianti e le installazioni di proprietà di ACI Informatica, comunque interessati dalla Fornitura, e a provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione ad ACI Informatica e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di ACI Informatica e previo accertamento dei danni e specifico benessere da parte di ACI Informatica stessa.



ACI Informatica si riserva in ogni caso la facoltà di riprendere in consegna gli impianti riparati subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali collaudi, per l'esecuzione dei quali l'Appaltatore medesimo dovrà fornire tutta la necessaria assistenza.

2.14 Sicurezza

2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ACI Informatica, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sarà aggiornato da ACI Informatica in caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell'Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato ad osservare ove applicabile, quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere all'esecuzione dell'appalto, sulla base della propria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al DUVRI. Tali proposte di integrazione, una volta valutate da ACI Informatica, saranno inserite nel DUVRI definitivo che verrà allegato al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle Specifiche Tecniche.



Il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accettazione ed inviati a ACI Informatica dal datore di lavoro dell'Appaltatore, dall'impresa affidataria in caso di Consorzio o RTI.

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dell'idoneità Tecnico professionale, a trasmettere ad ACI Informatica la documentazione di cui all'allegato XVII del Dlg. 81/08 e, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ACI Informatica si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano l'Appaltatore dalla piena e completa responsabilità che gli compete.

Le prestazioni contrattuali che dovranno essere svolte presso gli uffici di ACI Informatica dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. L'accesso negli uffici di ACI Informatica e la disponibilità dei relativi ambienti, in relazione e ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo Quadro, saranno consentiti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso. In relazione a ciò, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle suddette prestazioni, gli uffici di ACI Informatica continueranno a essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di ACI Informatica e/o di terzi autorizzati. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le summenzionate prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ACI Informatica e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, e nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.

Il personale dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilità all'interno degli immobili di ACI Informatica. Il personale preposto all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto /Accordo Quadro da svolgersi presso gli uffici e gli ambienti di ACI Informatica potrà accedervi previa comunicazione ad ACI Informatica dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, e sarà dotato, ai sensi



del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di una tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecuzione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione della Stazione Appaltante. Il suddetto personale e i suddetti lavoratori si impegnano, nella frequentazione degli uffici e degli ambienti di ACI Informatica, a portare in modo visibile tale tessera di riconoscimento.

L'Appaltatore è tenuto a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto / Accordo Quadro, e a garantire il rispetto, da parte del personale stesso, delle disposizioni interne di ACI Informatica. In particolare, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto copia integrale del 'Piano di Emergenza Sicurezza – Piano di emergenza per tutto il personale' relativo alle sedi di ACI Informatica presso cui andranno svolte le attività contrattuali, e di averne acquisito piena e adeguata conoscenza, e si obbliga a rispettarne e a farne rispettare integralmente i relativi contenuti dal proprio personale, e a far sì che il proprio personale si obblighi ad adottare tutte le misure previste dalle prescrizioni delle vigenti norme antinfortunistiche e dalle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza.

Il personale dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilità all'interno degli immobili di ACI Informatica. Lo stesso sarà inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di una tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecuzione della fornitura, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che operano eventualmente nell'appalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indette dalla Stazione Appaltante.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'Appaltatore verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad ACI Informatica una dichiarazione in cui attesta di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008. Nel



caso di subappalto a Consorzi la verifica sarà limitata alle sole imprese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTI la verifica verrà effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, ACI Informatica ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.15 Personale addetto alla Fornitura

2.15.1 Generalità

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro. In particolare, egli deve servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'esecuzione delle prestazioni appaltate nei termini previsti dal Contratto/Accordo quadro.

I lavoratori impiegati nell'espletamento della Fornitura – assunti a tempo determinato o indeterminato dall'Appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali ACI Informatica, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento della Fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò, l'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare ACI Informatica da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione Appaltante.

A seguito di esplicita richiesta di ACI Informatica, l'Appaltatore dovrà comprovare la corresponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essi relativa.

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.



L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di ACI Informatica ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per ACI Informatica - di quel personale per il quale ACI Informatica avanzasse apposita richiesta.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatore dovrà provvedere all'allontanamento e/o alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, etc. allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento della Fornitura.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà consegnare a ACI Informatica l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali ACI Informatica- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro ("*LUL*") dei datori di lavoro.

L'Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato nello svolgimento della Fornitura.

L'Appaltatore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identificazione (da concordare con ACI Informatica) che rendano evidente il nome della Ditta di appartenenza.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.

Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature ACI Informatica (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento della Fornitura.

L'Appaltatore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.

2.15.2 Trattamento economico del personale



L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l'espletamento della Fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili vigenti ai sensi dell'art. 2070 del c.c. nonché ai sensi dell'art. 41 comma 13 D.Lgs. n. 36/2023 alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, e le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore è il solo responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi, vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui l'Appaltatore stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto / Accordo Quadro.

L'Appaltatore dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto a presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui alla Legge n. 266/2002 e s.m.i. o Dichiarazione Sostitutiva attestante l'assolvimento, da parte dell'Appaltatore stesso, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima ACI Informatica alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.15.3 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.15.4 Prova degli adempimenti



L'Appaltatore, ove ACI Informatica lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte di ACI Informatica non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

2.15.5 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima ACI Informatica alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.6 Orario di lavoro

Le attività oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale ACI Informatica.

Eventuali attività che, per ragioni di erogazione della Fornitura, dovessero essere eseguite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per l'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto e regolato dal Contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, l'Appaltatore intendesse effettuare le attività nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne richiesta con congruo anticipo a ACI Informatica.

ACI Informatica si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno l'esecuzione delle attività nell'orario di lavoro richiesto.

2.16 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di ACI Informatica

Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e, comunque, in modo da non ostacolare l'attività svolta direttamente da ACI Informatica e da altri fornitori o appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.



In ogni modo, l'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti fornitori e appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attività e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o compensi da parte dell'Appaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Appaltatore durante tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni medesime.

2.17 Sospensione della Fornitura

Qualora l'esecuzione della Fornitura sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 121, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il RE ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, 2) le prestazioni già effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

La sospensione della Fornitura può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Si conviene che eventuali sospensioni delle prestazioni, disposte da ACI Informatica, non danno luogo al riconoscimento di alcun compenso a favore dell'Appaltatore. ACI Informatica riconoscerà invece lo slittamento del programma di pari giorni.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della Fornitura, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.



3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguita la Fornitura nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appaltate.

Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree di ACI Informatica eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ACI Informatica, o dell'Appaltatore, e viceversa.

3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali

La Fornitura oggetto del Contratto di appalto, comprese le eventuali varianti di cui al precedente articolo 1.8, è remunerata in base ai prezzi stabiliti in Contratto ed a quelli eventuali definiti con le modalità di cui al suddetto articolo.

I prezzi contrattuali di Fornitura si riferiscono alle sole Forniture, interamente finite e complete in ogni loro parte anche accessoria ed eseguite, a regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

I prezzi di Fornitura indicati nel Contratto sono comprensivi anche degli oneri relativi a:

- certificazione di prodotto;
- esecuzione delle prove e collaudi in fabbrica;
- tutta la documentazione richiesta nei documenti tecnici;
- imballaggio dei prodotti secondo le modalità precisate nella documentazione tecnica;
- trasporto dalle officine dell'Appaltatore a destino, scarico compreso, se non diversamente previsto in Contratto;



- oneri per sdoganamento delle merci. Si evidenzia che tutte le operazioni di sdoganamento ed i relativi costi nonché il pagamento di eventuali dazi, saranno eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore extracomunitario (avvalendosi generalmente dello spedizioniere), ad esclusione dell'IVA dovuta che sarà sempre a carico di ACI Informatica. A tal proposito lo spedizioniere, oltre ad indicare la pertinente voce doganale nelle citate operazioni di sdoganamento, dovrà contattare per la suddetta anticipazione dell'IVA, la Direzione Amministrazione di ACI Informatica e dovrà successivamente provvedere alla consegna in sito delle apparecchiature suddette, dietro indicazioni in merito dell'Appaltatore;
- esecuzione delle attivazioni e collaudo in sito;
- altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre forniture accessorie a carico dell'Appaltatore.

3.3 Revisione prezzi

È ammessa la revisione prezzi con le modalità definite nel Contratto in accordo con l'art 60 del D.Lgs. 36/2023.

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validità del Contratto / Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da ACI Informatica mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno stabiliti le eventuali estensioni di quantità e i nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con l'Appaltatore. I nuovi prezzi sono approvati dal RUP. Ove dall'introduzione dei nuovi prezzi derivino spese maggiori rispetto alle somme a disposizione previste nel quadro economico, detti prezzi saranno approvati da ACI Informatica, su proposta del RUP.

Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ACI Informatica.



4 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilità e danni

La responsabilità dell'Appaltatore, durante l'espletamento dell'appalto e fino al termine del periodo di garanzia, come definito nell'articolo 4.6, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose di ACI Informatica e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle fasi di imballaggio, trasporto e collaudo nonché quant'altro necessario per rendere la Fornitura completa, perfettamente funzionante e idonea allo scopo cui è destinata.

In caso di subappalto, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ACI Informatica, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le Forniture con prestazioni in sito, l'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle stesse, anche se effettuate da terzi.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguiti dall'Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per ACI Informatica.

L'Appaltatore assume nei confronti di ACI Informatica la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto/Accordo quadro, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere ACI Informatica indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto/Accordo quadro, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o di ACI Informatica, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verificassero, l'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave ovvero di violazione di norme di legge, regolamentari e/o delle prescrizioni e disposizioni delle autorizzazioni e permessi da parte dell'Appaltatore e/o di suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori o fornitori, la responsabilità massima dell'Appaltatore per inadempimento alle obbligazioni contrattuali e



il conseguente obbligo di pagamento a favore di ACI Informatica a titolo di risarcimento danni non potrà eccedere il doppio del valore complessivo del Contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore. In tale evenienza, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Rappresentanza di ACI Informatica entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il RE, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del RE.

4.2 Penali

In caso di ritardo o di difformità nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini e/o alle condizioni contrattualmente previste, l'Appaltatore dovrà corrispondere a ACI Informatica una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

È espressamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali precisate nel Contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante, fermo restando che l'importo complessivo del risarcimento del danno non potrà in ogni caso eccedere il doppio del valore complessivo del Contratto di appalto o del singolo Accordo Attuativo.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del primo pagamento utile delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata.

Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e comunicate dall'Appaltatore stesso ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa.

ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:

- qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;



- qualora l'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intera Fornitura. In particolare, nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro le cui singole forniture saranno avviate mediante Accordi Attuativi, l'importo applicato a titolo di penale non potrà eccedere il 10% rispetto all'importo del singolo Accordo Attuativo e, in ogni caso, gli importi cumulati per penalità non potranno eccedere il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro. In ogni caso non saranno applicate penali superiori al 10% del corrispettivo complessivo del Contratto / Accordo Quadro ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

I provvedimenti di applicazione delle penali saranno comunicati tempestivamente all'ANAC in ottemperanza alla delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023 e del D.Lgs. 36/2023.

L'applicazione delle penali, non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto. Peraltro, la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del Contratto / Accordo Quadro nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere l'ammontare di eventuali oneri che ACI Informatica dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 4.5, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

4.3 Modalità di fatturazione e pagamento. Interessi sui pagamenti

La fatturazione sarà effettuata elettronicamente secondo il formato "FatturaPA" nei termini previsti dalla normativa vigente secondo le modalità generali qui di seguito elencate, fermo



restando che tali modalità potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in relazione alle specificità:

- sulla base dell'effettivo installato o consegnato, accettato da ACI Informatica con opportuno verbale;
- nel caso in cui l'oggetto del Contratto preveda anche l'erogazione di servizi *task* chiavi in mano e di servizi *task*, saranno fatturati mensilmente sulla base dello stato di avanzamento;
- nel caso in cui l'oggetto del Contratto preveda anche l'erogazione di servizi a misura, saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive giornate erogate dalle diverse figure professionali.

La fatturazione del corrispettivo relativo alla Fornitura verrà effettuata con riferimento al consuntivo delle forniture oggetto del Contratto correttamente consegnate dall'Appaltatore, collaudate con esito positivo e con positiva conclusione della verifica di conformità, e accettate e prese in consegna da ACI Informatica ai sensi del precedente art. 2.9, e sulla base dei parametri quantitativi.

In particolare, il pagamento del corrispettivo relativo alla Fornitura sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall'Appaltatore in base alle effettive consegne delle forniture (consuntivazioni mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto). La consuntivazione di ciascun mese (o della diversa periodicità stabilita nel Contratto) dovrà essere presentata dall'Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo al periodo di riferimento. La consuntivazione sarà approvata integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di ACI Informatica entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore. La consuntivazione approvata costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. Il fornitore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato.

Ciascuna fattura elettronica, che dovrà essere emessa e resa disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente, dovrà

- (i) indicare espressamente la causale del pagamento,
- (ii) contenere i riferimenti al Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara),
- (iii) essere emessa secondo il formato "FatturaPA" nei confronti di: ACI Informatica S.p.A., Via Fiume delle Perle n. 24 – 00144 ROMA, Codice Fiscale: 00405030586, Partita IVA: 00883311003, Codice Univoco della Pubblica Amministrazione N5BL4E.



Nella Sezione Dati contratto (2.1.3) della fattura elettronica devono essere valorizzati i seguenti dati:

- (2.1.3.2) Numero ordine
- (2.1.3.3) Data dell'ordine
- (2.1.3.7) Codice CIG

inoltre, nel campo (2.2.2.7) Esigibilità IVA deve essere riportato il valore 'S' del file .xml, a indicare che le fatture sono state emesse in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17- ter DPR 633/72.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture elettroniche in pagamento, ACI Informatica procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente comma, non venga corrisposta da ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.

Le suddette fatture elettroniche dovranno essere corredate da una nota dell'Appaltatore attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti previsti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell'Ufficio interessato dell'Appaltatore stesso.

In esito alla positiva conclusione della verifica di conformità, l'importo delle fatture di cui al presente articolo sarà bonificato a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della ricezione, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187.

Il corrispettivo che l'Appaltatore dovrà indicare in fattura elettronica sarà pari al 99,50 % di quello maturato nel periodo di riferimento. La differenza dello 0,50% costituirà la trattenuta ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale a conclusione ed accettazione della Fornitura, previa presentazione di regolare fattura.

ACI Informatica rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture elettroniche emesse

nei confronti di ACI Informatica dovranno riportare la dicitura “fattura elettronica emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72”.

In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ai limiti di legge, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia S.p.A.), ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.

In caso di contestazione da parte di ACI Informatica i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità della Fornitura e dell'accertamento della regolarità della Fornitura stessa.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto vengono riconosciuti all’Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

4.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione della Fornitura oggetto del Contratto/ Accordo Quadro devono essere registrati dall’Appaltatore su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture elettroniche emesse, unitamente al riferimento al Contratto).

L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma determina la nullità assoluta del Contratto/ Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile e dell’art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento della Fornitura oggetto del Contratto/ Accordo Quadro siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o



postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del Contratto/ Accordo Quadro stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all'ACI Informatica ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

L'Appaltatore provvederà altresì a comunicare ad ACI Informatica – nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. L'Appaltatore dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'Appaltatore dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 'Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al Governo in materia di normativa antimafia' e s.m.i.. L'Appaltatore è obbligato a comunicare, sotto la propria esclusiva responsabilità, alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica – Direzione Acquisti e Appalti e Direzione Amministrazione Finanza e Controllo), via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4.5 Cauzione

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà costituire ed inviare a ACI Informatica apposita fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto e della corretta esecuzione dello stesso anche sotto il profilo dell'obbligo di assistenza post-vendita della Fornitura e salvo ogni maggior danno;
- del risarcimento a ACI Informatica dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;



- di tutte le obbligazioni che fanno capo all'Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
- del risarcimento a ACI Informatica delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore a ACI Informatica, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 117 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria/polizza assicurativa prestata per la sottoscrizione del Contratto deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/ o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della Fornitura risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta positiva esecuzione.

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della stessa ACI Informatica e, in caso di proroga della durata del Contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto a ACI Informatica di risolvere in danno il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con conseguente diritto di ACI Informatica stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in conformità allo schema tipo approvato, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di collaudo positivo/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

4.6 Garanzia



Il Fornitore garantisce il corretto funzionamento e la buona qualità della Fornitura, nel suo insieme ed in ogni sua parte, nonché la sua idoneità allo scopo cui è destinata.

Il periodo di garanzia decorre dal termine della presa in consegna della Fornitura/collaudo ed ha una durata di 12 mesi.

Rispetto alle parti che siano state sostituite, riparate o modificate, o sulle quali eventuali sostituzioni, riparazioni o modifiche abbiano comunque inciso, direttamente o indirettamente, il periodo di garanzia è esteso di ulteriori 12 mesi, a partire dalla data di ultimazione della riparazione, sostituzione o modifica.

Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore si impegna ad intervenire, entro 48 ore a partire dalla richiesta da parte di ACI Informatica, a sua cura e spese ed a porre in essere tutte le azioni necessarie per eliminare i difetti, malfunzionamenti e guasti segnalati, ovvero a fornire di nuovo in opera - se necessario - e collaudare quelle parti che si presentino difettose per cattiva qualità del materiale o della lavorazione, ovvero per errata progettazione, al fine di ripristinare la funzionalità della Fornitura, conformemente a quanto previsto nelle Specifiche Tecniche.

In caso di mancato intervento nei termini suddetti, ACI Informatica ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che ACI Informatica sopporterà saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore. In caso di mancato pagamento da parte dell'Appaltatore dei suddetti oneri, ACI Informatica provvederà ad escutere la cauzione per il corrispondente importo.

4.7 Cessione dei crediti

Previa espressa accettazione di ACI Informatica, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità ad ACI Informatica della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica S.p.A. – Direzione Acquisti e Appalti e Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, via Fiume delle Perle n.° 24 – 00144 Roma, indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..



L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del credito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti di ACI Informatica.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di ACI Informatica, che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ACI Informatica potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4.8 Contestazioni

Il RE deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del Contratto, redigendo, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in difetto di quest'ultimo, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del medesimo è comunicata all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al RE entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.

4.9 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sulla Fornitura saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.



5 SCIoglimento del Contratto

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, può essere risolto da ACI Informatica, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato ove si fa espresso richiamo all'articolo 1456 codice civile e alla risoluzione di diritto, e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

ACI Informatica si riserva di risolvere il Contratto/Accordo Quadro nel caso in cui l'Appaltatore venga a trovarsi in una delle condizioni previste degli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che non consentono di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione. ACI Informatica risolverà il Contratto/Accordo Quadro nel caso che siano applicate nei confronti dell'Appaltatore misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i..

Nei casi di cui al comma precedente la risoluzione si verifica di diritto e con effetto immediato mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con posta elettronica certificata.

5.2 Procedimento di risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cui all'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Ove il Fornitore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di ACI Informatica



le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto.

ACI Informatica potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare all'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; ACI Informatica avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, ACI Informatica avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaltante stessa dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.

5.3 Recesso dal Contratto

5.3.1 Recesso ordinario

E' in facoltà di ACI Informatica, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento della Fornitura oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 dello stesso art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad ACI Informatica le forniture eseguite. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino, nonché il decimo dell'importo delle forniture non ancora eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture eseguite, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. Resta inteso che in caso di contratto a consumo, se nel contratto è prevista una % dell'importo



contrattuale minima garantita di acquisto delle forniture, in caso di recesso all'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino nonché il decimo dell'importo delle forniture non ancora eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti della % dell'importo contrattuale minimo garantito e l'ammontare netto delle forniture eseguite, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo Quadro, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto delle forniture rese e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sulle medesime, senza che possano essere fatte valere dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

5.3.2 Recesso per fallimento del Fornitore

Nel caso in cui l'Appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, con autorizzazione all'esercizio provvisorio, o di concordato preventivo con continuità aziendale nonché in caso di ammissione a concordato con cessione di beni o di presentazione della domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 267/1942, il Contratto di appalto/Accordo quadro può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore di ACI Informatica. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali del Fornitore

ACI Informatica si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nel precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.



5.3.4 Obbligo di recesso

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal Contratto qualora, nel caso previsto dal comma 17 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., (recesso di una o più imprese raggruppate) la/e imprese rimanente/i non abbia/no i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

6 LEGGE APPLICABILE

Il Contratto / Accordo Quadro e tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono regolati, e saranno da interpretarsi, secondo la legge italiana.